

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 353 DEL 10/03/2023

### **O G G E T T O**

ADESIONE ALL'ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/90 TRA IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO, L'IPAB CASA DI RIPOSO "DOTT. UMBERTO E ALICE TASSONI" DI CORNEDO VICENTINO E L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE CURE SOCIO-ASSISTENZIALI E DOMICILIARI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Proponente: DISTRETTO OVEST  
Anno Proposta: 2023  
Numero Proposta: 386/23

Il Direttore f.f. del Distretto Ovest riferisce:

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2019/2023, approvato dalla Regione Veneto con legge n. 48 del 28/12/2018, definisce i Centri di Servizio punti di riferimento della comunità locale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Nell'ambito della programmazione locale, il Piano considera la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, fino all'acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi.

L'integrazione socio sanitaria costituisce obiettivo strategico del Piano Socio Sanitario Regionale che individua anche nella unificazione delle reti dei produttori pubblici uno strumento fondamentale per un welfare di comunità.

Il modello veneto, costruito attorno al pilastro strategico dell'integrazione socio-sanitaria, ha posto le basi per lo sviluppo di un approccio unitario alla cura, in particolare, delle persone affette da limitazioni funzionali, incluse le demenze, con effetti positivi nell'organizzazione della risposta ai loro bisogni e nel miglioramento della qualità di vita.

Anche la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328 dell'8/11/2000, ha compiutamente individuato il ruolo dei Comuni e quello delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", ha confermato a livello distrettuale l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale.

In questo quadro istituzionale il Comune di Cornedo Vicentino intende avvalersi della collaborazione dell'IPAB Casa di Riposo "Umberto e Alice Tassoni" di Cornedo Vicentino per soddisfare quanto previsto dalla normativa stessa, considerando prioritario potenziare e attivare servizi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento del livello massimo di autonomia della persona nella gestione della propria quotidianità nella sua casa ed evitare, quindi, le istituzionalizzazioni non indispensabili o i ricoveri ospedalieri impropri.

L'IPAB Casa di Riposo "Umberto e Alice Tassoni" opera nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari per tutelare e valorizzare la vita della persona collaborando a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, aiutando l'anziano e l'inabile a mantenere o riacquistare la propria autonomia e operando a sostegno delle famiglie.

Per perseguire tale finalità intende sostenere, coordinare, creare e dirigere servizi in campo sociale e socio-sanitario anche aprendosi al territorio.

In questo scenario è emersa la necessità di definire un accordo tra Comune, Casa di Riposo e Azienda ULSS, sollecitate dal bisogno di adeguare principi consolidati e irrinunciabili alle suddette disposizioni normative.

Detti soggetti rivestono un ruolo fondamentale perché costitutivo dell'integrazione tra professionalità, competenze, ruoli, ambiti di intervento che hanno come obiettivo comune, in via principale, l'assistenza alla persona anziana autosufficiente e adulta/anziana non autosufficiente. In particolare:

- l'Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche socio sanitarie del territorio;

- il Comune, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
- l'IPAB Casa di Riposo come centro erogatore di servizi, autorizzato e accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002.

L'Accordo di Programma è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione socio - sanitaria, intesa come processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere un ampio sostegno alla domiciliarità a favore della persona anziana autosufficiente ed adulta/anziana non autosufficiente.

A detto fine si richiamano:

- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi di programma fra soggetti ed enti per la definizione e l'attuazione, fra l'altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che detta disposizioni in merito ad accordi fra pubbliche amministrazioni.

I citati Soggetti Pubblici aderenti all'accordo di programma, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1), intendono perseguire le seguenti finalità:

- rafforzamento del sistema dei servizi atto a garantire il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio il più a lungo possibile;
- riconoscimento della centralità della persona e della sua rete parentale e solidaristica nella determinazione della progettualità degli interventi di cura;
- tutela della salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- realizzazione di un modello organizzativo d'integrazione delle funzioni dei Servizi sociali territoriali e sanitari, che offra ai cittadini modalità e garanzie uniformi di accesso;
- qualificazione delle attività e differenziazione delle prestazioni erogate dai servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni di cura e di sostegno, privilegiando le azioni volte ad evitare l'istituzionalizzazione e/o i ricoveri ospedalieri;
- miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi di lettura e valutazione dei bisogni;
- perfezionamento delle modalità informative e delle azioni di orientamento agli utenti, per favorire l'accesso a servizi diversi secondo le formule organizzative presenti nel territorio;
- miglioramento dei flussi informativi fra gli Enti coinvolti;
- ottimizzazione delle risorse, sia quelle umane che strumentali, messe a disposizione da parte degli enti coinvolti.

La sinergia fra enti pubblici, che si concretizza con la stipula del presente Accordo, permette di raggiungere l'obiettivo di "vicinanza" all'utenza interessata dalle sopra citate problematiche, con particolare riferimento ai familiari e/o caregiver delle persone assistite. La finalità generale che si intende perseguire è quella di prevenire il ricorso a ulteriori ricoveri ospedalieri e/o prestazioni sanitarie improprie, nonché ad anticipati e prematuri inserimenti in strutture protette.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di aderire all'Accordo di Programma tra il Comune di Cornedo Vicentino, l'IPAB Casa di Riposo "Umberto e Alice Tassoni" di Cornedo Vicentino e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per la disciplina del sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari nel territorio del comune di Cornedo Vicentino, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di stabilire che l'Accordo avrà un periodo di vigenza di anni sei a decorrere dal 01/03/2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico di questa ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

N. Rep.

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO  
LA CASA DI RIPOSO "DOTT. UMBERTO E ALICE TASSONI" DI CORNEDO VICENTINO  
L'AZIENDA USS N. 8 BERICA PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE CURE SOCIO-  
ASSISTENZIALI E DOMICILIARI NEL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO:

1. che la Legge Quadro n. 328 dell'8.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ha compiutamente individuato il ruolo dei Comuni e quello delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (qual è la Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni"), nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
2. che la Regione Veneto, già con la D.G.R. 30 luglio 2004 n° 2359 dall'oggetto "Sistema della Domiciliarità", ha individuato:
  - a) il quadro programmatico e gestionale attraverso il quale le Aziende ULSS e i Comuni promuovono la qualità di vita dei cittadini in situazione di fragilità, con particolare riferimento alle persone a rischio di esclusione dal contesto familiare, attraverso una rete composta di politiche, risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone non autosufficienti;
  - b) nel Piano Locale per la Domiciliarità (PLD), lo strumento di governo dell'integrazione degli interventi, prestazioni e servizi domiciliari, nel contesto del Piano di Zona dei servizi alla persona;
3. che la D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 39 dall'oggetto "Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative", con la quale sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Piano Locale per la Domiciliarità, prevede i seguenti tipi di intervento:
  - a) interventi erogati a domicilio e di supporto alle famiglie (assistenza domiciliare sociale, sanitaria e integrata socio-sanitaria, telecontrollo-telesoccorso, pasti a domicilio etc);
  - b) interventi di sostegno economico (assegni di cura differenziati per tipologia, per modalità di assistenza fornita e per situazione economica equivalente);
  - c) interventi di sollievo alle famiglie (ricoveri temporanei, centri diurni, pasti a domicilio etc.);
4. che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati "cure domiciliari" consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;

5. che le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia;
6. che l'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle condizioni di maggior rilievo che connotano la trasformazione sociale della nostra Regione e che per far fronte alla conseguente progressiva condizione di non autosufficienza, non solo delle persone anziane, ma anche di quelle con disabilità, si è reso necessario attivare un processo di pianificazione locale, di rafforzamento della rete, di sinergia degli enti, di riorganizzazione delle modalità gestionali e delle risorse disponibili, fondato sulla valutazione multidimensionale delle situazioni personali e familiari e sulla definizione e attuazione di progetti individuali nei quali si intersecano le prestazioni assistenziali sociali e socio sanitarie e gli interventi di natura economica;
7. che nel Piano di Zona Straordinario Armonizzato 2021 della ULSS 8 Berica, approvato con DGR Veneto n. 1252/2020, poi, si evidenziano le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi coerenti con la programmazione regionale, e nello specifico:
- Il sostegno alla domiciliarità, per permettere la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile per persone auto e non autosufficienti;
  - La garanzia della continuità assistenziale ospedale/territorio;
8. che la presenza di servizi e di strutture pensati appositamente per le persone anziane e disabili e in situazione di fragilità consente di perseguire gli obiettivi di promuoverne il benessere e di sostenere la scelta di permanenza a domicilio, di riservare l'accoglienza residenziale alle persone non altrimenti assistibili, di garantire qualità e appropriatezza degli interventi, nonché accessibilità e sostenibilità economica dei servizi;
9. che in tale contesto si è andato consolidando in questi anni, e si intende potenziare e concretizzare attraverso il presente accordo, un modello organizzativo di prestazioni e di servizi alla cui realizzazione partecipano i diversi soggetti istituzionali (Comune, Azienda ULSS, Casa di riposo) in base al ruolo e alle competenze come successivamente definite;
10. che la sinergia di risorse finora messe in campo per assicurare un valido sistema di offerta per le persone in condizioni di fragilità è sintomatica di quanto il lavoro di rete abbia assunto un'importanza fondamentale per il territorio, affinando la collaborazione tra Casa di Riposo o Centro Servizi, Comune e ULSS;
11. che la DGR Veneto n. 1338 del 30.07.2013, ad oggetto "Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. Extra LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'impegnativa di cura domiciliare", ha inserito le prestazioni di assistenza domiciliare all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il DPCM del 14.02.2001 che colloca le strutture residenziali e semiresidenziali all'interno del processo di coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie;
12. che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", abrogativo del previgente DPCM 29 novembre 2001, ha confermato a livello distrettuale l'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;

13. che il Comune di Cornedo Vicentino intende avvalersi della citata normativa vigente, dopo aver riscontrato che la Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni" di Cornedo Vicentino soddisfa quanto previsto dalla normativa stessa, considerando anche prioritario potenziare e attivare servizi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento del livello massimo di autonomia della persona nella gestione della propria quotidianità nella propria casa ed evitare, quindi, le istituzionalizzazioni non indispensabili o ricoveri ospedalieri impropri;

14. che il Piano Socio Sanitario Regionale 2019/2023, approvato dalla Regione Veneto con L.R. n. 48 del 28/12/2018, definisce le strutture residenziali (Centri di Servizio) e semiresidenziali (Centri Diurni) per persone non autosufficienti, operanti nel Veneto, un nodo fondamentale della rete socio-sanitaria, prevedendo che le stesse, da un lato, interagiscano con il sistema ospedaliero e, dall'altro, con il sistema della domiciliarità. L'integrazione di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, così come concepita all'art. 10 del Piano Socio Sanitario Regionale, ha, fra gli altri, l'obiettivo di riqualificazione del posizionamento dei Centri di Servizi pubblici nella rete assistenziale al fine di aprirli al territorio integrandoli e rendendoli punto di riferimento della comunità locale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Pertanto, nell'ambito della programmazione locale il predetto Piano prevede che si debba considerare la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, qualificando, in termini di presa in carico, l'attuale sistema delle impegnative di cura domiciliari con la possibilità di destinarle all'acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi;

15. che l'IPAB "Dott. Umberto e Alice Tassoni", persegue le suddette finalità per scopi Statutari, ed in particolare:

*L'Ente persegue lo scopo di favorire l'assistenza delle persone anziane, delle persone indigenti ed inabili al lavoro o in situazioni di disagio mediante il ricovero a pagamento. Costituisce altresì scopo dell'Ente favorire l'anziano, l'indigente, l'inabile o colui che versa in situazioni di disagio o difficoltà, a mantenere o riacquistare la propria autonomia, sia fisica che psicologica ed a gestire liberamente le proprie scelte di vita. Sarà data preferenza nell'accoglienza degli ospiti autosufficienti alle richieste dei residenti nel Comune di Cornedo Vicentino.*

*Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente può sostenere, coordinare, creare, dirigere iniziative e servizi nel campo socioassistenziale ed in particolare:*

- a) *realizzare, anche in collaborazione con altri Enti, centri di servizio: residenziali, non residenziali e aperti, per persone anziane o indigenti o inabili o per coloro che versano in situazioni di disagio;*
- b) *realizzare corsi per la formazione professionale di personale destinato ad operare nei servizi sociali;*
- c) *coinvolgere e sensibilizzare il volontariato sociale;*
- d) *costruire o acquistare beni immobili e mobili, nonché assumere e organizzare altre iniziative che possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Ente; partecipare alla costituzione di società cooperative, di consorzi aventi scopi analoghi e affini.*

16. che, a seguito di specifiche convenzioni con il Comune di Cornedo Vicentino, la Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni" gestisce già il servizio di pasti a domicilio, nel territorio comunale.



17. che gli Enti aderenti al presente Accordo intendono definire un disegno volto a pianificare un insieme di azioni condivise, funzionale al modello veneto di erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti, in primis, ai soggetti in condizione di bisogno sociale, con particolare riguardo ai cittadini anziani in condizione di non autosufficienza. La sottoscrizione di un Accordo è da considerarsi, pertanto, quale manifestazione concreta della volontà di consolidare un percorso che, in quanto condiviso e comune, garantisca l'ottimizzazione degli impegni e delle risorse utilizzate. L'obiettivo è di garantire percorsi omogenei e univoci di natura socio-sanitaria e assistenziale, superando la divisione settoriale e autoreferenziale dei servizi per rispondere in modo continuo alla globalità e mutabilità dei bisogni e in cui il cittadino è al centro rispetto alla rete dei servizi;

18. che in questo ambito, il presente Accordo mira a coniugare i servizi esistenti con ulteriori servizi innovativi nell'intento complessivo di realizzare le finalità sopra esplicitate;

#### VISTO

che ai Comuni sono attribuite le funzioni e i compiti relativi a:

- compiti trasferiti con DPR 616/1977, art. 22 e 23;
- funzioni attribuite ai sensi del D.Lgs. 112/1998, artt. 131 e 132;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di cui all'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. 229/1999;
- funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali attribuite ai sensi della L. 328/2000, art. 6;

#### DATO ATTO:

- che il legislatore, precisata la titolarità delle funzioni, mira ad assicurare ai servizi sociali un livello organizzativo territoriale compatibile con criteri di efficienza e di efficacia, riconoscendo ai Comuni la facoltà di individuare "gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini" (art. 6, comma 1, L. 328/2000);
- che in coerenza con le indicazioni date dal legislatore nazionale, la Regione Veneto, con l'art. 130 della LR 11/2001, ha attribuito ai Comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, compresi quelli rivolti agli anziani, di cui alla lett. c) del D.lgs. 112/1998;
- che il Comune di Cornedo Vicentino, visto quanto sopra, intende continuare ad avvalersi dell'IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni" per l'attuazione del sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari nel territorio comunale;

#### CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 (Accordo fra pubbliche amministrazioni) della legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che " .... Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";

- in tale quadro istituzionale si muovono soggetti che nel campo dell'integrazione socio-sanitaria rivestono un ruolo fondamentale e necessario, perché costitutivo dell'integrazione fra professionalità, competenze, ruoli, ambiti d'intervento che hanno come obiettivo comune, in via principale, l'assistenza alla persona anziana. In particolare:
  - l'Azienda ULSS nel suo ruolo di titolare delle politiche socio-sanitarie del territorio;
  - il Comune, nel ruolo di titolare della funzione sociale;
  - l'IPAB come centro erogatore di servizi autorizzato e accreditato ai sensi della legge regionale n. 22/2002.
- a fianco di questi soggetti rimane il ruolo insostituibile dell'utente e della sua famiglia chiamata a condividere i percorsi di progettazione dei servizi, stimolando costantemente il miglioramento degli stessi e proponendo suggerimenti per andare incontro alle necessità di utenza portatrice di bisogni sempre più complessi e articolati;
- questo è lo scenario in cui è nata la necessità di definire un accordo tra istituzioni diverse in materia di assistenza sociale e socio-sanitaria, sollecitate dal bisogno di adeguare principi consolidati e irrinunciabili alle suddette disposizioni normative, accettando anche le sfide conseguenti, per continuare nel solco della tradizione, superando le difficoltà che possono derivare per garantire servizi sempre più efficienti e di qualità;
- l'Accordo fra pubbliche amministrazioni è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione socio-sanitaria, intesa come processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere, in particolare alla persona anziana, di esprimere al meglio le proprie potenzialità, consentendo una maggiore permanenza al proprio domicilio;
- gli Enti firmatari assumeranno, quindi, come proprie le finalità qui declinate, impegnandosi all'osservanza delle procedure definite e degli impegni presi con il presente Accordo.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti così come sotto costituiti, si stipula l'Accordo di seguito riportato:

TRA

Il COMUNE DI CORNEDO VICENTINO, rappresentato dal Sindaco avv. Francesco Lanaro, legale rappresentante del Comune stesso, C.F. 00295160246;

E

L'IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni", con sede a Cornedo Vicentino in Via Giuseppe Garibaldi n. 58, codice fiscale 85001750240, rappresentato dalla dott.ssa Laura Lizza, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente;

E

L'AZIENDA ULSS n. 8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Ridolfi, n. 37 - codice fiscale 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, da ritenersi presupposti essenziali di fatto e di diritto comuni alle parti, determinanti della volontà delle stesse ai fini della stipulazione del presente accordo.
2. Costituisce oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e in base a quanto previsto nel Piano Locale della domiciliarità, il Sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari, attivate dal Comune di Cornedo Vicentino, dalla Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni" e dall'Azienda ULSS 8 Berica per gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Le parti convengono, visti il Regolamento per l'attuazione del Piano della Domiciliarità e il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013, di continuarne ad applicare il regolamento vigente per quanto non specificato dal presente Accordo.
3. Il fine precipuo del presente Accordo è anche quello di assicurare il coordinamento delle azioni, rinviando, se del caso, a successivi specifici accordi operativi, da approvarsi fra le parti.

### **Art. 2 - Definizione**

1. Il sistema della domiciliarità è sostenuto dagli Enti sottoscrittori del presente Accordo e realizzato con il concorso di tutte le risorse della comunità locale, con le associazioni di volontariato e con le altre forme di partecipazione sociale.
2. Il Sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari si realizza attraverso la programmazione, il monitoraggio e il coordinamento delle cure domiciliari, condividendo con il Distretto, l'IPAB e il Comune sottoscrittori i percorsi di presa in carico.
3. Il Sistema delle cure domiciliari prevede l'erogazione di una serie di prestazioni socio assistenziali variamente integrate con prestazioni di natura sanitaria direttamente a domicilio dell'utente, volte a garantirgli una vita autonoma nel proprio ambiente familiare e sociale.

### **Art. 3 – Finalità**

1. Le azioni previste con il presente Accordo intendono perseguire le seguenti finalità:
  - a. rafforzamento del sistema dei servizi atto a garantire il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio il più a lungo possibile;
  - b. riconoscimento della centralità della persona e della sua rete parentale e solidaristica nella determinazione della progettualità degli interventi di cura;
  - c. tutela della salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;

- d. realizzazione di un modello organizzativo d'integrazione delle funzioni dei Servizi sociali territoriali e sanitari, che offra ai cittadini modalità e garanzie uniformi di accesso;
- e. qualificazione delle attività e differenziazione delle prestazioni erogate dai servizi in relazione alla molteplicità dei bisogni di cura e di sostegno, privilegiando le azioni volte ad evitare l'istituzionalizzazione e/o i ricoveri ospedalieri;
- f. miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi di lettura e valutazione dei bisogni;
- g. perfezionamento delle modalità informative e delle azioni di orientamento agli utenti, per favorire l'accesso a servizi diversi secondo le formule organizzative presenti nel territorio;
- h. miglioramento dei flussi informativi fra gli Enti coinvolti;
- i. ottimizzazione delle risorse, sia quelle umane che strumentali, messe a disposizione da parte degli enti coinvolti. La sinergia fra enti pubblici, che si concretizza con la stipula del presente Accordo, permette di raggiungere l'obiettivo di "vicinanza" all'utenza interessata dalle sopra citate problematiche, con particolare riferimento ai familiari e/o caregiver delle persone assistite. La finalità che s'intende perseguire è quella di prevenire il ricorso a ulteriori ricoveri ospedalieri e/o prestazioni sanitarie improprie, nonché ad anticipati e prematuri inserimenti in strutture protette.

#### **Art. 4 – Destinatari**

1. Sono destinatari del sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari: cittadini residenti nel Comune di Cornedo Vicentino di tutte le età, in parziale o totale non autosufficienza, disabili temporanei, inabili in stato di bisogno che si trovano in uno stato di dipendenza sanitaria o socio-sanitaria o meramente assistenziale, aventi difficoltà economiche e/o di carattere sociale, al fine di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali, favorendo il recupero dell'autonomia e del mantenimento nell'ambiente familiare;
2. In particolare cittadini residenti che si trovino in una delle seguenti condizioni accertate dal servizio sociale:
  - A. dai 65 anni in su con comprovate difficoltà economiche, su valutazione ISEE inferiore alla soglia di accesso all'ICD prevista dalla Regione Veneto;
  - B. dai 65 anni in su in stato di bisogno sociale verificato dal servizio sociale del Comune;
  - C. in situazione di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
  - D. a persone di età inferiore a 65 anni, da ammettere previa valutazione del servizio sociale del Comune in base al relativo Regolamento comunale.

#### **Art. 5 – Prestazioni oggetto del sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari**

1. Il Sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari assicura:

- il servizio di Segretariato Sociale di consulenza e orientamento e accesso alla rete dei

- servizi e delle risorse presenti nel territorio;
- il servizio di Assistenza Domiciliare che si concretizza, in particolare, nei seguenti interventi:
    - cura e igiene della persona;
    - aiuto domestico;
    - cura dell’ambiente di vita;
    - lavoro di rete: mantenere un rapporto di attiva collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio (medico di medicina generale, geriatri, infermieri del distretto, CSM, Ser.D., etc.) soprattutto quando l’utente è inserito in programmi di ADI e ADIMED;
    - stimolare, mantenere e potenziare la vita di relazione della persona; informare su eventuali attività ricreative o altre iniziative realizzate sul territorio;
    - favorire il mantenimento dei contatti con gruppi di volontariato e/o altre agenzie attive nel territorio di riferimento;
    - favorire il mantenimento e/o miglioramento dei rapporti con i familiari e il vicinato della persona;
    - rientrano nell’oggetto del presente Accordo anche le attività a supporto della domiciliarità dei cittadini del Comune di Cornedo Vicentino: valutazioni S.Va.M.A. Sociale e partecipazione alle U.V.M.D. per l’inserimento delle persone anziane nei Centri di Servizio o Centri Diurni;
    - trasporti finalizzati;
    - assistenza alla persona comprensiva degli interventi di socializzazione e di sostegno al nucleo familiare;
    - segnalazione delle condizioni generali per prevenire aggravamenti e complicanze;
    - il servizio di fornitura pasti a domicilio;
    - il servizio regionale di Telecontrollo e Telesoccorso;
    - il supporto socio-assistenziale integrato con gli interventi sanitari di cura e di riabilitazione per persone in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ADIMED di competenza dell’AULSS 8 Berica;
    - l’accesso ed erogazione delle impegnative di cure domiciliari (ICD);
    - gli interventi di ogni altro tipo che possano rientrare nel sistema delle cure domiciliari e/o nella relativa progettazione prevista in favore dell’utenza in esame, previo accordo fra gli Enti coinvolti.

#### **Art. 6 – Soggetti attuatori del sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari**

1. Gli Enti aderenti al presente Accordo assicurano l’attuazione del sistema delle cure socio-assistenziali e domiciliari nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e nell’ottica dell’integrazione tra i servizi sociali e sanitari.
2. La Casa di Riposo “Tassoni” provvede alla gestione in proprio o tramite affidamento a

soggetto terzo nel rispetto della vigente normativa in materie di contratti pubblici del sistema dei servizi di supporto alla domiciliarità che consiste nella somministrazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 di prestazioni integrate socio - assistenziali e socio - sanitarie con modalità residenziali o presso il domicilio dell'assistito dirette a garantirgli una vita autonoma nel suo ambiente familiare e sociale.

3. I servizi di cui al comma 2 si distinguono:

a) presso la stessa sede dell'IPAB "Dott. Umberto e Alice Tassoni", per i seguenti servizi:

- animazione, svago e socializzazione;
- somministrazione "pasti";
- supporto alle attività quotidiane e ai servizi di igiene e cura personale con programmi personalizzati in relazione alle condizioni di salute dell'assistito e a quanto previsto dalla L.R. Veneto n.20 del 2001;
- rieducazione funzionale, attivazione motoria e logopedica;

b) a "domicilio" dell'utente impedito, in via temporanea o permanente, ad accedere alla struttura di cui alla lettera a), per i seguenti servizi:

- fornitura di "pasti" a pranzo, dal lunedì alla domenica;
- supporto alle attività quotidiane, e di igiene e cura della persona con un programma differenziato in relazione allo stato di salute dell'assistito;
- integrazione socio-sanitaria;
- rieducazione funzionale, attivazione motoria e logopedica;
- trasporto/accompagnamento a visite mediche, accertamenti, terapie esterne tutti i giorni feriali.

4. La Casa di Riposo "Tassoni" assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, designate a effettuare le attività di cui al presente Accordo e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza. Assume in particolare, tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici. L'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per gli altri soggetti sottoscrittori. Qualora il Centro Servizi si avvalga di personale dipendente, deve applicare nei confronti dello stesso condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Cornedo Vicentino da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, s'instaura tra il predetto Comune e il personale dell'IPAB.

5. L'IPAB "Dott. Umberto e Alice Tassoni" si impegna, prima dell'avvio dei servizi di cui alla presente convenzione, a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria Compagnia assicuratrice con i massimali necessari a coprire i rischi derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della convenzione stessa, che tenga indenne, fra l'altro, il Comune da qualsiasi responsabilità per danni derivanti o collegati alle prestazioni erogate dallo stesso ente agli utenti ammessi alla loro fruizione.

6. L'ULSS n. 8 Berica, attraverso i servizi territoriali afferenti al Distretto Ovest, in ottemperanza a quanto indicato nel Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 (L.R. 28

dicembre 2018, n. 48), assicura l'erogazione dell'assistenza territoriale (nell'accezione di primary care) attraverso un elevato livello d'integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, e socio-assistenziali, al fine di garantire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della comunità. Il Distretto Ovest, attraverso la propria organizzazione e con le proprie risorse, provvede ad autorizzare e a programmare le prestazioni di assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

6.1 L'Azienda ULSS n. 8 Berica, così come previsto dalla normativa regionale, cura e gestisce le procedure per il governo delle Impegnative di Cura Domiciliari. In particolare, trasferisce ai Comuni i fondi regionali per l'erogazione dei benefici corrispondenti alle impegnative a bassa intensità assistenziale, denominate ICDB.

6.2 L'Azienda ULSS n. 8 Berica partecipa allo sviluppo del sistema delle cure domiciliari secondo le seguenti linee d'indirizzo:

- continuità dell'assistenza;
- implementazione graduale di modelli organizzativi in grado di garantire assistenza attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT) come punto di ricezione delle istanze e di coordinamento delle risposte.

7. Il Comune si obbliga ad erogare con il personale del servizio sociale comunale, le seguenti prestazioni:

- collaborazione per favorire l'accesso ai servizi per persone e nuclei familiari in difficoltà;
- gestione delle impegnative di cura domiciliare a bassa intensità assistenziale con il supporto informatico della Regione Veneto e loro liquidazione su trasferimenti regionali tramite la competente Azienda ULSS.

8. Al fine di perseguire prestazioni più efficaci ed efficienti, l'Assistente sociale di Casa Tassoni e l'Assistente sociale del Comune di Cornedo Vicentino, nell'ambito dei servizi di cui al presente accordo, potranno operare in sinergia tra loro.

#### **Art. 7 – Modalità attuative dei servizi**

1. I servizi, le modalità di ammissione agli stessi, la periodicità, gli orari di erogazione, le specifiche tecniche e i livelli attesi dei servizi, le modalità puntuali di svolgimento coordinato fra i due Enti delle prestazioni, residenziali o a domicilio, sono definiti da Protocolli operativi da adottarsi e sottoscrivere tra gli Enti coinvolti.

2. I protocolli attuativi e i suoi aggiornamenti sono approvati dagli organi competenti secondo l'ordinamento di ciascun Ente.

3. La gestione dei servizi di assistenza domiciliare deve avvenire nel rispetto:

- della dignità, autonomia e personalità degli utenti, assicurando idonee forme di informazione;
- del diritto degli utenti alla riservatezza;
- di idonee forme di consultazione degli utenti e loro familiari (customer satisfaction);

- coinvolgimento degli utenti e dei familiari nella gestione del servizio.

4. L'ammissione ai servizi socio-assistenziali e domiciliari comunali è decisa dall'IPAB "Tassoni" d'intesa con il Comune che verifica il possesso dei requisiti da parte dell'utente e la copertura dei costi. Il procedimento di ammissione è effettuato, con le modalità definite nel dettaglio con i protocolli di cui al punto 1, nel rispetto delle esigenze dell'assistito e dei suoi familiari. Nei casi di urgenza, la decisione è assunta dall'IPAB "Tassoni" sotto la condizione risolutiva dell'approvazione del Comune.

#### **Art. 8 – Rapporto con gli Enti del terzo settore**

Il Comune e la Casa di Riposo favoriscono la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio quale importante supporto alla realizzazione delle proprie finalità. Il volontariato non può in alcun caso essere considerato sostitutivo del servizio ma integrativo dello stesso.

#### **Art. 9 – Ulteriori prestazioni**

Resta inteso che eventuali ulteriori servizi erogati dall'IPAB a favore degli utenti, saranno oggetto di apposita preventiva informativa al Comune sottoscrittore e all'ULSS 8 Berica. I relativi costi potranno essere posti a carico dell'utente fatto salvo eventuale apposito accordo che preveda una compartecipazione degli altri Enti.

#### **Art. 10 - Interruzione e sospensione dei servizi**

1. I servizi socio assistenziali e domiciliari comunali sono interrotti:

- a) per decesso dell'utente;
- b) per rinuncia dell'utente o sospensione dello stesso comunicata;
- c) a seguito di decisione motivata del Comune o della Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni" ai sensi del comma 3 e 4.

2. La comunicazione dell'interruzione del servizio è effettuata alla Casa di Riposo, immediatamente dal verificarsi degli eventi di cui al comma 1 ed è trasmessa, nei casi di cui alla lettera c) anche all'utente o ai soggetti che hanno richiesto l'ammissione.

3. L'IPAB "Dott. Umberto e Alice Tassoni" può, previo avviso scritto da comunicare almeno quindici (15) giorni prima all'assistito o ai soggetti che hanno chiesto l'ammissione al servizio e al Comune, interrompere l'erogazione delle prestazioni nei confronti di coloro che abbiano arrecato grave e reiterato disturbo alla comunità degli ospiti. L'interruzione del servizio è preceduta da comunicazione scritta, ove possibile, all'utente con invito a cessare il comportamento censurato, e alla preventiva verifica di altra sistemazione idonea a superare le criticità riscontrate.

4. La Casa di Riposo può interrompere o sospendere il servizio in caso di accertata morosità nei pagamenti, per eventuali prestazioni a diretto carico dell'utente.



## **Art. 11 - Verifiche, controlli e forme di consultazione**

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il Comune può:

- richiedere alla Casa di Riposo "Tassoni" di presentare idonea relazione scritta sulle modalità di svolgimento di determinati servizi;
- verificare direttamente, con proprio personale, anche su un campione di assistiti, la qualità dei servizi erogati.

2. La Casa di Riposo "Tassoni" deve trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno di validità della presente convenzione, una relazione sottoscritta dal Direttore dello stesso Ente. La relazione, redatta anche in forma tabellare, è suddivisa in due sezioni:

- a) la prima, relativa ai servizi erogati sia presso la sede residenziale che a domicilio, agli utenti assistiti, al personale impiegato e ai mezzi utilizzati;
- b) la seconda, con valutazioni conclusive sui servizi svolti, esiti dei questionari di gradimento, segnalazioni di criticità e proposte tecniche per migliorare la qualità dei servizi prestati.

3. Le Parti concordano che il Sindaco o l'Assessore delegato e il Responsabile comunale del servizio e il Presidente e il Direttore dell'IPAB o persone da questi delegati, il Direttore di Distretto dell'ULSS n. 8, o suo delegato, con cadenza annuale o quando ritenuto necessario da uno degli Enti, verificano lo stato di attuazione della presente convenzione anche ai fini di eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione degli organi competenti secondo l'ordinamento di ciascun Ente.

## **Art. 12 - Rapporti finanziari e costi a carico dell'utenza**

1. Il Comune provvede a rimborsare mensilmente all'IPAB "Dott. Umberto e Alice Tassoni" gli importi per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 3. Il pagamento è effettuato entro trenta (30) giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune stesso della relativa richiesta unitamente al rendiconto mensile delle prestazioni eseguite e degli utenti ammessi ad usufruire dei servizi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune dichiara, a mezzo del suo qui costituito rappresentante, e l'IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni", a mezzo del qui costituito suo rappresentante, accetta che la partecipazione alla spesa da parte degli utenti per i servizi di cui all'articolo 6 e le tariffe applicate per le prestazioni sono definiti annualmente dal Comune, previa intesa per quanto attiene a quest'ultimi con la Casa di Riposo.

In ogni caso il rimborso della spesa per le prestazioni non può essere superiore allo stanziamento previsto nel bilancio comunale e deve essere monitorata in tempo reale.

3. L'Azienda ULSS 8 Berica assicura i trasferimenti delle risorse regionali di cui al Fondo per la Non Autosufficienza, nei limiti annualmente fissati, per l'erogazione dei benefici economici collegati alle Impegnative Cura Domiciliare (ICD), nonché al finanziamento regionale codificato nel riparto alla voce SAD-ADI. Eventuali finanziamenti regionali

vincolati saranno oggetto di eventuale successivo accordo tra le parti.

### **Art. 13 - Durata dell'accordo**

1. Il presente accordo ha durata di sei anni a decorrere dal 01 marzo 2023.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'accordo può essere rinnovato su espressa volontà delle Parti, per pari periodo.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'accordo può essere prorogato per il tempo strettamente necessario ad una diversa organizzazione dei servizi oggetto dello stesso da parte del Comune e, comunque, per non oltre sei (6) mesi.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo può essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto e deve essere approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale, dell'IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni" e dell'Azienda ULSS 8 Berica. Se le modifiche riguardano esclusivamente i rapporti tra il Comune e l'IPAB è sufficiente che le stesse vengano approvate dal Comune e dall'IPAB.

### **Art. 14 – Recesso accordo**

1. Il Comune, l'IPAB e l'Azienda ULSS 8 potranno recedere dal presente accordo con un preavviso trasmesso via PEC agli altri Enti, di almeno un anno.
2. Le Parti si riservano di recedere anticipatamente dal presente accordo in caso di caducazione dei presupposti in base ai quali l'accordo viene sottoscritto.

### **Art. 15 - Controversie e foro competente**

1. Eventuali controversie, non-definite a livello di accordo bonario, saranno devolute dell'autorità giudiziaria competente, con esclusione del ricorso ad arbitrati.
2. Foro territorialmente competente per la giurisdizione ordinaria è quello di Vicenza.

### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa reciproca ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 per le parti ancora in vigore.

## **Art. 17 – Disposizioni generali finali**

1. Tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo s'impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione delle progettualità in esso previste, in conformità ai criteri informativi dello stesso, e sulla scorta delle specifiche competenze istituzionali.

2. Il presente Accordo è redatto nella forma della scrittura privata che sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

Per il Comune di Cornedo Vicentino

.....

(firmato digitalmente)

Per l'IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto e Alice Tassoni"

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Azienda ULSS n.8 Berica

.....

(firmato digitalmente)